

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da:	Enrico Pusterla, Presidente Gianni Cattaneo Davide Gai Mario Lazzaro Alessandra Prinz
sedente	con l'infrascritta Giurista-redattrice Vanessa Saladin per statuire sul ricorso presentato il 4 aprile 2016 da A. (ricorrente, rappr. da AA.) contro la decisione 9 marzo 2016 di D. , in materia di accesso a documenti ufficiali;
viste	le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 28 aprile 2016 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, 17 maggio 2016 di D. e 4 luglio 2016 del B. (resistente, rappr. da BB.);
preso atto	della replica 5 agosto 2016 della ricorrente (rappr. da AA.), nonché delle dupliche 7 ottobre 2016 di D. e 24 ottobre 2016 del resistente (rappr. da BB.);
richiamate	la decisione 17 settembre 2018 di questa Commissione, e la sentenza n. 52.2018.490 del 6 luglio 2020 del Tribunale cantonale amministrativo;
letti ed esaminati	gli atti e i documenti prodotti;
sentiti	per circolazione tutti i membri della Commissione;
ritenuto che:	A. Con istanza 24 luglio 2015/15 agosto 2015, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), la ricorrente ha chiesto a D. di poter accedere ad alcuni documenti relativi all'edificazione dei mappali ni. 313 e 790 RFD C., Sezione CC., di proprietà del resistente. B. Con scritti 11 agosto e 17 agosto 2015 D., in applicazione dell'art. 14 cpv. 1 LIT, hanno invitato il resistente ad esprimersi sulla domanda in quanto i documenti la cui consultazione era richiesta contenevano dei dati personali a lui riconducibili. Con osservazioni 11 settembre 2015, il resistente si è opposto all'accesso, contestando la legittimazione della ricorrente e sostenendo che l'accesso dovesse comunque essere negato a tutela di un interesse privato preponderante. Il 25 settembre 2015 i D. hanno comunicato alla ricorrente

l'intenzione di negare l'accesso agli atti richiesti.

- C. Il 9 ottobre 2015 la ricorrente ha chiesto la mediazione, ex art. 18 LIT, della Commissione di mediazione indipendente LIT. Nel corso dell'udienza, svoltasi il 17 dicembre 2015, la ricorrente ha ribadito la propria domanda di accesso, specificando i documenti richiesti, ovvero la pubblicazione sul Foglio ufficiale e all'albo comunale, nonché i seguenti atti:
- a) formulario domanda di costruzione;
 - b) foglio di trasmissione;
 - c) foglio ufficiale;
 - d) piano di situazione, le planimetrie dei diversi piani (sopra e sotto terra), delle sezioni e delle facciate;
 - e) relazione tecnica, calcolo della superficie utile lorda (SUL) e della superficie accessoria lorda (SAL);
 - f) se esistenti, domande di demolizione;
 - g) preavvisi cantonali;
 - h) avviso cantonale al Comune;
 - i) licenza edilizia.
- Il tutto per la domanda preliminare, per la domanda definitiva e per la domanda di variante in corso d'opera degli edifici esistenti ai mappali n. 313 e n. 790 RFD C., Sezione CC.
- Dopo vicissitudini che qui non occorre rievocare, in data 3 febbraio 2016 la Commissione di mediazione indipendente ha constatato l'insuccesso della mediazione.
- D. Con decisione 9 marzo 2016 i D. hanno respinto la domanda di accesso formulata dalla ricorrente, ritenendo che l'interesse privato del resistente alla protezione della sua sfera privata fosse preponderante rispetto all'interesse della ricorrente di prendere conoscenza degli atti delle domande di costruzione. Essi hanno in particolar modo ritenuto che non vi sarebbe dubbio quanto al fatto che l'accesso ai documenti richiesti potrebbe manifestamente ledere la sfera privata del resistente, nella misura in cui questi concernono la di lui proprietà.
- E. Con il ricorso citato in ingresso, la ricorrente postula l'annullamento della predetta pronunzia per diverse ragioni.
- In breve, essa ritiene che l'interesse pubblico alla consultazione degli atti richiesti prevalga rispetto a quello privato del resistente siccome, da una parte, egli ha personalmente partecipato ad una trasmissione televisiva durante la quale sono stati descritti fatti e antefatti, planimetrie e vedute esterne delle opere erette sui fondi di sua proprietà, e d'altra parte, la documentazione richiesta è già stata oggetto di pubblicazione durante la procedura edilizia di approvazione. Essa chiede pertanto che la richiesta di accesso venga concessa, e in subordine che l'accesso alla documentazione richiesta venga concesso epurata del nominativo del resistente.
- F. I D., con risposta 28 gennaio 2016, riconfermandosi integralmente nelle motivazioni addotte con la decisione impugnata, postulano la reiezione del gravame. Con il suo atto responsivo l'autorità ribadisce che la protezione della sfera privata del resistente è preminente rispetto all'interesse riguardante l'accesso agli atti.
- G. A medesime conclusioni giunge il resistente con il suo atto responsivo. Egli

contesta altresì la legittimazione ad agire della ricorrente, mancando la prova del diritto del suo Vicepresidente di rappresentarla, e ribadisce le altre sue obiezioni che si opporrebbero alla concessione della consultazione degli atti richiesti. In breve, egli rileva il carattere abusivo della richiesta della ricorrente e obietta che gli atti richiesti non siano dei documenti accessibili secondo la LIT, in quanto documenti privati. In seguito egli ritiene che la richiesta debba essere respinta siccome in merito alla costruzione dei noti mappali vi sono ancora delle procedure pendenti, i cui esiti potrebbero essere influenzati dalla consultazione dei citati documenti. Infine adduce che l'accesso violerebbe la sua sfera privata, considerato che i piani dell'abitazione privata contengono informazioni riguardanti la sua sfera privata.

- H. Con scritto 28 aprile 2016, la Commissione di mediazione indipendente LIT, ha comunicato di rinunciare a presentare delle osservazioni.
- I. In sede di replica e duplice le parti si sono in concreto riconfermate nei loro precedenti allegati.
- L. Con decisione 17 settembre 2018, questa Commissione ha accolto il succitato gravame, annullando la decisione impugnata e ordinando ai D. di concedere alla ricorrente l'accesso alla documentazione indicata in sede di udienza 17 dicembre 2015 dinanzi alla Commissione di mediazione indipendente LIT. Avantutto ha respinto l'obiezione riguardante la mancanza di necessaria legittimazione della ricorrente, precisando come il Tribunale cantonale amministrativo si sia già chinato sulla questione, stabilendo che in assenza di una diversa regolamentazione dei poteri di firma iscritta a registro di commercio o altrimenti notificata, a ciascun membro, e quindi anche al Vicepresidente dell'associazione, compete il potere di rappresentare. Nel merito, considerando che gli atti relativi a una domanda di costruzione e a una licenza edilizia costituiscono dei documenti ufficiali, ha rigettato le considerazioni formulate dal resistente circa il carattere abusivo della richiesta di accesso agli atti, in quanto giusta l'art. 13 cpv. 2 LIT la domanda di accesso non necessita di essere motivata. Di principio, non può pertanto essere pretesa la comprova di particolari interessi alla consultazione né l'indicazione del suo scopo. Inoltre, l'infrastruttura Commissione ha escluso che le domande di costruzione concernenti i terreni in questione dovessero essere trattate come un insieme. Il fatto che per i fondi di proprietà del resistente fossero in corso delle procedure edilizie non induceva quindi a negare la consultazione della documentazione richiesta, concernente unicamente le procedure già terminate. La scrivente Commissione ha pertanto ritenuto che all'interesse del pubblico all'informazione vada riconosciuta un'importanza preponderante rispetto a quello del resistente alla tutela dei suoi dati. Oltretutto ha considerato che la documentazione inerente al rilascio di licenze edilizie è oggetto di pubblicazione durante le relative procedure di approvazione e quindi resa di dominio pubblico.
- M. Adito dal resistente, il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza n. 52.2018.490 del 6 luglio 2020, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la precitata decisione di questa Commissione, retrocedendo gli atti alla stessa per un nuovo giudizio, previo completamento dell'istruttoria. Il Tribunale – appurato il carattere di documento ufficiale degli atti in questione e che la domanda non fosse abusiva – ha in particolare ritenuto l'assenza di un esame, da parte di questa Commissione, dell'eventuale differimento o della limitazione

dell'accesso agli atti, nonché della possibilità di anonimizzare i dati personali contenuti nei documenti richiesti. La Corte ha inoltre indicato come la valutazione effettuata da questa Commissione fosse eccessivamente astratta, non avendo richiamato dai D. gli atti richiesti dalla ricorrente.

- N. Delle ulteriori allegazioni delle parti, nonché del contenuto della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo si dirà, nella misura del necessario all'evasione del gravame, nei considerandi qui appresso.
- O. Con ordinanza 2 agosto 2021, la scrivente Commissione ha richiesto ai D. gli incarti concernenti le domande di costruzione sui mappali ni. 313 e 790 RFD C., sezione CC, al fine di poter procedere al complemento dell'istruttoria. In data 12 agosto 2021 i D. hanno trasmesso la seguente documentazione:
- *Inc. DT no. 70473: domanda di costruzione preliminare ordinaria del 08.03.2010 per la demolizione dello stabile esistente e la costruzione di un nuovo edificio (compresi i preavvisi dei singoli servizi).*
 - *Inc. DT no. 73235: domanda di costruzione ordinaria del 14.10.2010 per la demolizione dello stabile esistente e l'edificazione di una casa unifamiliare (compresi i preavvisi dei singoli servizi).*
 - *Inc. DT no. 85399: domanda di costruzione del 10.05.2013 – variante in corso d'opera inc. DT. 73235 (compresi i preavvisi dei singoli servizi).*
- Si rileva che la documentazione trasmessa contiene anche documentazione non oggetto della richiesta di accesso.

considerato che:

1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, la scrivente Commissione è competente per dirimere la presente vertenza.
2. Stante gli artt. 20 cpv. 3 LIT e 11 del Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 (RL 163.115), alla procedura di ricorso davanti alla scrivente Commissione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100).
3. A detta dell'istanza superiore (cfr. sentenza n. 52.2018.490 del 6 luglio 2020 del Tribunale cantonale amministrativo), la decisione impugnata è stata emanata in assenza di una documentazione sufficiente, in particolare ha ritenuto eccessivamente carente la valutazione effettuata dalla scrivente Commissione, non avendo richiamato dai D. gli atti richiesti dalla ricorrente e mancando di esaminare il contenuto dei documenti richiesti.
4. Il Tribunale cantonale amministrativo ha di conseguenza annullato la decisione del 17 settembre 2018 (LIT.2016.2) e rinviato l'incarto alla scrivente Istanza per procedere a complementi istruttori al fine di approfondire e completare gli accertamenti e per formulare un nuovo giudizio.
5. Si tratta in seguito di esaminare in modo concreto e sulla base dei documenti trasmessi dai D., se sussiste un'eccezione al diritto di accesso secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT o secondo l'art. 12 LIT (protezione dati personali).
6. L'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT dispone che il diritto all'accesso è negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso. L'art. 14 cpv. 2 del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT, RL 162.110) precisa che l'interesse pubblico alla trasparenza prevale quando: la pubblicazione

risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in particolare in seguito a nuovi eventi (lett. a); la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica (lett. b); la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli (lett. c).

7. La definizione e delimitazione del concetto di sfera privata si deduce dagli artt. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) (protezione della sfera privata) e 28 del Codice civile svizzero (CCS, RS 210) (protezione della personalità contro lesioni illecite) oltre che dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS, 0.101) e relativa giurisprudenza (M. Baggi/B. Cottier, *La nuova Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato*, citato n. 3.8.6.; cfr. Messaggio n. 6296 del Consiglio di Stato del 10 novembre 2009, ad art. 10 LIT, n. 7.2.; Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione, FF 2003, pag. 1828).
8. Secondo l'art. 12 LIT, i documenti ufficiali che contengono dati personali – ovvero indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica (cfr. art. 4 cpv. 1 LPDP) – devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati (cpv. 1). Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla LIT (cpv. 2). L'art. 12 LIT costituisce la base di coordinamento fra i principi della trasparenza e della protezione dei dati personali.
9. Giusta l'art. 11 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP, RL 163.100), nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati (lett. b). L'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT. Il secondo requisito richiede una ponderazione degli interessi tra l'interesse pubblico all'accesso ai documenti ufficiali e gli interessi - principalmente - privati alla protezione dei dati personali in essi contenuti (DTF 144 91, consid. 4.4.).
- 9.1. Nell'ambito della valutazione di questi interessi privati, occorre in particolare considerare la natura dei dati in discussione, il ruolo rispettivamente la posizione della persona interessata, come pure la gravità per la stessa delle conseguenze di una comunicazione dei suoi dati personali (DTF 142 II 340, consid. 4.4). Che del diritto all'autodeterminazione informativa e della tutela della sfera privata debba essere tenuto conto nell'ambito dell'art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP è altresì già deducibile sia dallo scopo della legge sulla protezione dei dati personali (art. 1 LPDP) sia dall'art. 13 Cost. (cfr. pure art. 8 cpv. 2 lett. d Cost./TI).
Il resistente sostiene che la documentazione richiesta contenga dati personali che lo riguardano e che l'accesso violerebbe la sua sfera privata.
Segnatamente i piani di progetto conterrebbero dettagli e aspetti personali

sulla composizione interna dei locali dell'abitazione, i quali meriterebbero di rimanere riservati e segreti. Teme che una loro divulgazione possa creare un pericolo per la sua sicurezza, essendo già stato oggetto di due furti. Di medesimo avviso sono i D., secondo cui non vi sarebbe dubbio quanto al fatto che l'accesso ai documenti richiesti potrebbe manifestamente ledere la sfera privata del resistente, nella misura in cui questi concernono la di lui proprietà. Inoltre, a mente dei D., il controllo sull'attività dello Stato potrebbe essere operato sulla base degli atti già a disposizione del pubblico e di quelli che verrebbero se del caso da essi prodotti (avvisi cantonali). Specifica inoltre che in risposta all'interrogazione n. 200.14 (*recte*: n. 209.14) del deputato Sergio Savoia per il Gruppo I Verdi, il Consiglio di Stato avrebbe già fornito una serie di informazioni e dettagli sul caso in oggetto.

- 9.2. All'interesse privato alla protezione della sfera privata deve essere contrapposto quello pubblico all'accesso ai documenti ufficiali (art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP, art. 10 cpv. 1 lett. e LIT). Si tratta in primo luogo dell'interesse alla trasparenza dell'attività dell'amministrazione: il principio della pubblicità serve al raggiungimento di questo scopo e deve favorire la fiducia del cittadino nelle istituzioni e nel loro funzionamento. Costituisce inoltre un presupposto essenziale per una partecipazione democratica al processo decisionale politico e per un controllo efficace delle autorità statali (DTF 142 II 340, consid. 4.5). Ulteriori criteri per la ponderazione degli interessi all'informazione del pubblico sono disciplinati all'art. 14 cpv. 2 RLIT (cfr. *supra*, consid. in diritto n. 6). Fra gli interessi pubblici preponderanti che possono legittimare la comunicazione di documenti ufficiali vi sono inoltre quelli specifici dedotti dalla Costituzione federale, ad esempio, nell'ambito della protezione dell'ambiente (art. 74), della pianificazione del territorio (75), della protezione della natura e del paesaggio (art. 78) e della protezione degli animali (art. 80) (Messaggio n. 6296 del 10 novembre 2009 del Consiglio di Stato, ad art. 10 LIT, n. 7.4). La ricorrente motiva la propria richiesta nel voler verificare l'agire della Sezione dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto della proprietà sui fondi in oggetto e di voler esaminare se le procedure prescritte dalla Legge sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), dalla Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211.412.11) e dalle norme di applicazione cantonali siano state effettivamente ossequiate.
10. Giusta l'art. 9 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità (cpv. 1). Essa può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia; un diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi (cpv. 2). Al suo capoverso 4 dispone che "se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione di cui ai cpv. 1 e 2 è considerato adempiuto". L'art. 10 RLIT, precisa a tal riguardo che "l'accesso a un documento ufficiale accordato a una persona deve essere concesso a qualsiasi altro richiedente nella stessa misura, con gli stessi contenuti e nella stessa modalità (cpv. 1). Al diritto di consultare i documenti ufficiali previsto dall'art. 9 cpv. 1 –alla stregua peraltro degli artt. 6 cpv. 1 della Legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3) e 2 e dell'Ordinanza sul principio di trasparenza dell'amministrazione (OTras, RS 152.31)– è peraltro intimamente connesso il principio

d'uguaglianza dei richiedenti ed in modo più generale del pubblico: se l'accesso è accordato a una persona, deve essere accordato a tutti quantomeno nella stessa misura (il cosiddetto principio «*access to one; access to all*»). Con il diritto di accesso a «ogni persona», ovvero al «pubblico», il principio della trasparenza garantisce in questo modo l'informazione collettiva. La limitazione dell'accesso a una singola persona o a una determinata cerchia di persone – nel senso dell'accesso solo a determinate condizioni – di regola non è possibile (cfr. per tutto quanto precede: Messaggio del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1818; Messaggio n. 6296 del 10 novembre 2009 del Consiglio di Stato, ad art. 9 LIT, n. 2; P. MAHON/O. GONIN, in: Stämpflis Handkommentar, Öffentlichkeitsgesetz, S. C. BRUNNER/L. MADER [curatori], ad art. 6 LTras, n. 16; U. STEIMEN, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, IIIa ed. 2014, MAURER-LAMBROU/BLECHTA [curatori], ad art. 6 LTras, n. 10; Raccomandazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza -IFPDT- del 27 novembre 2006, consid. II.B.4).

Sul tema si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 25 aprile 2006 (caso Dammann v. Svizzera, ricorso individuale n. 77551/01), annullando la decisione 127 IV 122 del Tribunale federale ed evidenziando, per quanto qui di interesse, il principio secondo cui, fatti pubblici, ove reperibili negli archivi, restano inoltre pubblici nonostante il passare del tempo (cfr. consid. n. 53 della sentenza citata).

11. Tornando al caso concreto, i D. hanno trasmesso alla scrivente Commissione la seguente documentazione:
- *Inc. DT no. 70473: domanda di costruzione preliminare ordinaria del 08.03.2010 per la demolizione dello stabile esistente e la costruzione di un nuovo edificio (compresi i preavvisi dei singoli servizi).*
 - *Inc. DT no. 73235: domanda di costruzione ordinaria del 14.10.2010 per la demolizione dello stabile esistente e l'edificazione di una casa unifamiliare (compresi i preavvisi dei singoli servizi).*
 - *Inc. DT no. 85399: domanda di costruzione del 10.05.2013 – variante in corso d'opera inc. DT. 73235 (compresi i preavvisi dei singoli servizi).*
- Si rileva che l'incarto trasmesso, oltre a contenere documenti non oggetto della richiesta di accesso, contiene anche documenti che non sono stati oggetto di pubblicazione durante le relative procedure di approvazione.

12. A tal proposito occorre precisare che giusta l'art. 3 cpv. 1 della Legge edilizia cantonale (LE, RL 705.100), la licenza edilizia è concessa dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio nei casi previsti dalla legge. L'avviso del Dipartimento del territorio riguarda l'applicazione delle norme di diritto federale e cantonale, specificate dal Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE, RL 705.110). La LE distingue due tipi di procedura: quella ordinaria (art. 4-10 LE) e quella di notifica (art. 11 -13 LE). La procedura ordinaria, applicabile in tutti i casi in cui la legge non permette di far capo alla procedura di notifica (art. 5 cpv. 1 RLE), è caratterizzata dal coinvolgimento del Dipartimento del territorio, che nel termine di 30 giorni può opporsi al rilascio della licenza (art. 7 cpv. 1 e 2 LE), con atto vincolante per il Municipio. La procedura di notifica, applicabile ai lavori di secondaria importanza (art. 11 LE), nei casi esplicitamente previsti dalla legge (art. 5 cpv.1 RLE) e soltanto all'interno della zona edificabile (art. 6 cpv. 1 RLE), si distingue da quella ordinaria perché si sviluppa esclusivamente a livello comunale, senza coinvolgere il Dipartimento del territorio. Ogni intervento su edifici o impianti

siti fuori zona edificabile deve dunque essere sottoposto alla procedura ordinaria (art. 5 cpv. 3 RLE).

- 12.1. La procedura di pubblicazione consiste nel mettere a disposizione del pubblico i progetti contenuti nella domanda di costruzione (M. Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, IIa ed., 2015, pag. 32). In merito al contenuto, l'art. 4 LE dispone che la domanda di costruzione deve essere corredata della documentazione necessaria. Gli artt. 8-16 RLE prescrivono dettagliatamente forma e contenuto della domanda e dei progetti. In particolare la domanda di costruzione deve indicare: il nome e l'indirizzo della persona che chiede la licenza, del proprietario del fondo e del progettista (art. 9 lett. a) RLE); il genere dell'edificio o degli impianti e la qualità dei materiali impiegati (lett. b); l'esatta destinazione dell'edificio o degli impianti (lett. c); le coordinate secondo la carta nazionale, il numero di mappa, la località e la descrizione del fondo, un estratto della carta nazionale alla scala 1:25'000, con l'indicazione dell'ubicazione (lett. d); la richiesta di deroghe, con la specificazione dei motivi (lett. e); l'indicazione del limitare del bosco nel raggio di ml 30 (lett. f); l'occupazione di area pubblica (lett. g); il preventivo delle spese secondo le norme SIA (lett. h); a seconda della natura dell'opera: il calcolo particolareggiato degli indici d'occupazione e di sfruttamento, il calcolo dell'isolamento termico, il volume degli edifici o impianti, il modo di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di scarico, (... omissis), gli atti richiesti da leggi speciali (fra questi l'esame dell'impatto sull'ambiente secondo la relativa ordinanza federale, le dichiarazioni inerenti le emissioni atmosferiche, le sostanze eventualmente impiegate ed i provvedimenti per il risparmio energetico); l'attestato di conformità del progetto alle prescrizioni antincendio ove prescritto (art. 41d cpv. 3 LE) (lett. l); la data probabile dell'inizio dei lavori e la loro durata (lett. m); le informazioni ai sensi dell'art. 16 dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR) concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti edili prodotti nonché il loro smaltimento (lett. n). Alla domanda deve inoltre essere allegato un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore (art. 10 RLE).

Per gli edifici sono in particolare necessari (art. 12 cpv. 1 RLE): la pianta di ogni piano con le misure principali e la destinazione di ogni vano (lett. a); una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio e quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade pubbliche adiacenti (...omissis..., lett. b); l'indicazione del volume del materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in loco e della destinazione del materiale esuberante (cfr. lett. c e d); il piano delle sistemazioni esterne, comprendente in particolare i dettagli degli accessi alle strade pubbliche, dei posteggi e delle aree di svago (lett. e); il piano dei rifugi di protezione civile elaborato secondo le direttive della legislazione speciale (lett. f). Di regola, soggiunge il cpv. 2 dell'art. 12 RLE, i progetti vanno allestiti in scala 1:100; per progetti di grandi dimensioni può essere usata la scala 1:200; nel caso di trasformazione o di rinnovazione, le demolizioni saranno indicate con colore giallo e le nuove costruzioni con colore rosso.

Scopo di queste prescrizioni è quello di consentire all'autorità ed ai vicini di esercitare un opportuno controllo preventivo dell'attività edilizia, onde evitare successive contestazioni sui limiti dell'autorizzazione concessa ed eventuali interventi repressivi.

- 12.2. L'incarto trasmesso dai D. riguarda interventi su edifici siti fuori zona

edificabile. Le relative domande di costruzione sono di conseguenza state sottoposte alla procedura ordinaria e pertanto pubblicate sia all'albo comunale, sia sul Foglio ufficiale, nonché portate a conoscenza dei proprietari confinanti (cfr. art 6 cpv. 3 LE). Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dall'avviso ai vicini solo in caso di domande presentate sotto forma di notifica e quando è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari (art. 12 cpv. 3 LE), estremi che, nel caso in esame, non ricorrono.

13. Oggetto di giudizio sono unicamente i documenti richiesti dalla ricorrente ed elencati sopra al considerando C dei fatti. Gli altri atti che compongono l'incarto edilizio trasmesso dai D., quale, a titolo esemplificativo, il certificato di abitabilità, non rientrano nella documentazione richiesta e vengono escluse dal presente esame.
- 13.1. È incontestato che i documenti richiesti contengano dei dati personali ed in particolare le identità riguardanti il resistente e terze persone, segnatamente i precedenti proprietari dei terreni di cui ai mappali ni. 313 e 790 RFD C., sezione CC.
Tuttavia, per quanto riguarda il formulario della domanda di costruzione, il foglio ufficiale, il piano di situazione, le planimetrie dei diversi piani (sopra e sotto terra), delle sezioni e delle facciate, la relazione tecnica, il calcolo della superficie utile lorda (SUL) e della superficie accessoria lorda (SAL), domande di demolizione, il tutto per la domanda preliminare, per la domanda definitiva e per la domanda di variante in corso d'opera degli edifici esistenti, trattasi di documenti già oggetto di pubblicazione prevista dalla Legge edilizia (cfr. *supra* consid. in diritto n. 12. e segg.) e quindi resi di dominio pubblico, per le quali, un'anonimizzazione delle identità del resistente e dei precedenti proprietari e/o l'annerimento delle denominazioni e configurazioni dei locali dell'abitazione del resistente, dev'essere negata ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LIT e 10 cpv. 1 RLIT. Occorre a tal riguardo precisare che le identità dei proprietari dei mappali in oggetto, sia del proprietario attuale –*in casu* il resistente–, sia di quelli precedenti, oltre ad apparire nei documenti già oggetto di pubblicazione, essi si configurano quali informazioni liberamente accessibili per effetto dell'art. 970 cpv. 2 CC.
- 13.2. Relativamente al foglio di trasmissione, ai preavvisi cantonali, all'avviso cantonale al Comune, alla licenza edilizia, il tutto per la domanda preliminare, per la domanda definitiva e per la domanda di variante in corso d'opera degli edifici esistenti, la scrivente Commissione ritiene che tali documenti non contengano nessun passaggio il cui accesso potrebbe violare l'interesse privato del resistente o di terze persone. Non permettono di operare particolari collegamenti e deduzioni sui rapporti esistenti tra il proprietario ed altre persone. Non toccano la sfera privata e familiare del resistente ad esclusione delle scelte progettuali ed edificatorie delle sue proprietà. I documenti in questione contengono informazioni puramente tecniche e amministrative. Le eccezioni del dritto di accesso previste agli artt. 10 cpv. 1 lett. e LIT e 12 LIT non sono in concreto adempiute.
14. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Conseguentemente è fatto ordine ai D. di concedere l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente e più precisamente come richiesto dinanzi alla Commissione di mediazione indipendente LIT (cfr. *supra* consid. C).

15. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia (art. 47 LPAm). Il resistente ed i D. rifonderanno alla ricorrente, patrocinata da un legale, un'indennità di fr. 500.- a titolo di ripetibili (art. 49 LPAm), in ragione di ½ ciascuno.

per i quali motivi,

richiamate le norme sopracitate,

pronuncia

1. Il ricorso è **accolto**. Di conseguenza:
 - 1.1. La decisione 9 marzo 2016 di D., è annullata.
 - 1.2. È concesso l'accesso completo ai documenti richiesti e specificati da A. in data 17 dicembre 2015 e nello specifico quelli menzionati al considerando C.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. B., e D. rifonderanno a A., Locarno fr. 500.- (cinquecento), a titolo di ripetibili, in ragione di ½ ciascuno.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice
Vanessa Saladin

Intimazione a:

B.
A.
D.

Comunicazione a:

Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona.